



Salvatore Berlingò

(emerito di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Messina,
Facoltà di Giurisprudenza)

A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile *

SOMMARIO: 1. Come “mostrare alla mosca di uscire dalla bottiglia” – 2. Alcune emblematiche sperimentazioni di architettura religiosa – 3. L'evoluzione problematica della normativa: a) in generale – 4. *Segue:* b) alla ricerca di un equilibrio fra esigenze religiose e governo del territorio – 5. Il caso paradigmatico della Regione lombarda – 6. Le ambiguità ricorrenti nell'interpretazione e attuazione dei dettati normativi – 7. Le incertezze giurisprudenziali – 8. Gli enti istituzionalmente competenti in materia di edilizia di culto – 9. L'esigenza di un'approfondita rivisitazione dell'intero sistema – 10. L'apertura verso un cambio di rotta in chiave di partecipazione responsabile.

1 - Come “mostrare alla mosca di uscire dalla bottiglia”

Fino a pochi anni or sono sarebbe stata possibile una ricostruzione abbastanza lineare delle leggi civili in materia di edifici di culto. Il compito risulta meno agevole al presente e per ragioni non tutte intrinseche agli sviluppi della normativa. Può anzi dirsi che l'evoluzione non prospicua e frammentata delle leggi è, a un tempo, causa e riflesso di più ampi mutamenti o inversioni di tendenza, che hanno investito questa materia per molti aspetti e da diverse angolature.

Si tratta, del resto, di una riprova dell'inscindibile intrico che, anche a detta di Tommaso d'Aquino, è compendiato nella classica triade *pulchrum-bonum-verum*¹. Senza dubbio siffatto costante e inscindibile intreccio si manifesta oggi con modalità radicalmente diverse rispetto al

*Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, integrato e corredato dalle note, della Relazione svolta il 16 ottobre 2014, nell'ambito delle Riunioni culturali 2014 dell'Arcisodalizio della Rota Romana, ed è destinato alla pubblicazione nella collana “Studi giuridici- Annali di Dottrina e Giurisprudenza Canonica” della Libreria Editrice Vaticana e nella Raccolta di scritti in onore di Gaetano Silvestri.

¹ Annota G. GASPARINI, *Una società bella?*, in *Appunti di cultura e politica*, XXXVII/4 (luglio-agosto 2014), p. 7, che sin “dalla filosofia classica greca noi conosciamo il legame tra verità, bontà e bellezza”.



passato, pur essendo profondamente avvertita in seno all'arte contemporanea l'esigenza di innervarsi sulle tradizioni più antiche².

Sarebbe oltremodo interessante ripercorrere analiticamente la storia di questo fenomeno, proprio al fine di offrire un contributo inteso a evitare che la contemporaneità, non tesaurizzando il meglio delle esperienze trascorse, finisca, "curvandosi su se stessa"³, per privarsi della possibilità di guardare oltre, e quindi di "mostrare alla mosca – secondo una nota espressione di Wittgenstein – la via d'uscita dalla bottiglia"⁴. Resisterò alla tentazione di dilungarmi nella disamina di una trama evolutiva da più parti già abbozzata con una competenza e autorevolezza ben maggiori delle mie⁵; rischierai, fra l'altro, di debordare eccessivamente dalla tematica assegnatami.

Ritengo, tuttavia, opportuno dedicare preliminari, brevi cenni ad alcuni esempi emblematici dell'architettura religiosa della seconda metà del secolo scorso, e cioè realizzata proprio nel torno di tempo centrato dal trentennale evento normativo di cui ci si occupa in questa sede.

2 - Alcune emblematiche sperimentazioni di architettura religiosa

Nei primi anni cinquanta del novecento un vivace dibattito si sviluppò attorno al progetto di Le Corbusier per la cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp⁶. Quella realizzazione, ispirandosi al concetto di "*participatio actuosa*" - prefigurato da Romano Guardini fin dai primi anni del "secolo

² P. VALADIER, *La Beauté fait signe. Art, morale, religion*, Cerf, Paris, 2012.

³ L. PREZZI, *Arte e Chiesa-Convocazione in Vaticano: bellezza, carne del vero. Intervista a M.I. Rupnik*, in *Il Regno-att.*, 2009/20, p. 681.

⁴ L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Edizione italiana a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino, 1999, par. 303.

⁵ Cfr., solo fra i più recenti, J. VAN LAARHOVEN, *Storia dell'arte cristiana*, trad. it., Mondadori, Milano, 1999; J. PLAZAOLA, *Arte cristiana nel tempo. Storia e significato*, voll. 1-2, trad. it., San Paolo Edizioni, Torino, 2001-2002; T. VERDON, *L'arte cristiana in Italia*, voll. 1-3, trad. it., San Paolo Edizioni, Torino, 2006-2007; F. PATRUNO, *Per una teologia dall'opera d'arte*, Carta Bianca ed., Faenza, 2012; P. PRODI, *Arte e pietà nella Chiesa tridentina*, il Mulino, Bologna, 2014. Si v. inoltre, con particolare attenzione e sensibilità per i profili giuridici dell'edilizia religiosa, B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Jalons pour une histoire des lieux de culte*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions*, a cura di M. Flores-Lonjou, F. Messner, Peeters, Leuven-Paris-Dudley Ma., 2007, pp. 9-37.

⁶ Su Le Corbusier si v., da ultimo, G. GRESLERI, *Le 300 chiese di Le Corbusier*, in *Agorà del quotidiano L'avvenire* del 13 ottobre 2013, p. 3.



breve" e recepito dalle riforme liturgiche del Vaticano II⁷ – si proponeva come una particolare, concreta interpretazione del nesso che intercorre fra l'esperienza sacra e le componenti ambientali e architettoniche in cui essa si inserisce⁸.

A sua volta, Paolo Portoghesi riconduce proprio al clima di riforme e di apertura instaurato dal Concilio l'atteggiamento condiscendente tenuto da Paolo VI in rapporto all'esecuzione del grandioso progetto, elaborato dallo stesso Portoghesi, per la Moschea e il Centro islamico di Roma, con l'alto minareto e l'esteso "sagrato"⁹.

Nei primi anni '60, le comunità riformate e ortodosse di Losanna hanno finanziato insieme un esperimento architettonico ecumenico, che si è felicemente concluso con l'apertura, nel gennaio del 1996, di una

⁷ Cfr. **S. BENEDETTI**, *Identità, verità, bellezza nell'architettura sacra cristiana*, in *La chiesa nella città moderna. Architettura, arte e progetto urbano*, a cura di G. Quattrone, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 97-101. Sulla particolare sensibilità di Papa Montini per questi temi cfr., a parte quanto si dirà subito di seguito, **PAOLO VI**, *Sull'arte e agli artisti. Discorsi messaggi e scritti*, Studium, Roma, 2000.

⁸ Cfr. **B. AZZARO**, *Riflessioni sul formare simbolico nell'architettura sacra oggi*, in *La chiesa nella città moderna*, cit., pp. 48-52, in specie p. 51; **G. SARTORIO**, *Spazi e luoghi per l'attività religiosa*, ivi, p. 175.

⁹ **P. PORTOGHESI**, *Lo spazio sacro*, in *La chiesa nella città moderna*, cit., pp. 78-81. Al riguardo l'A. ha pure modo di far notare che, al contrario di quanto avvenuto a Roma, la progettazione della moschea a Strasburgo suscitò non poche resistenze da parte delle autorità francesi, perché si temeva che "potesse diventare un centro di complotti"; e aggiunge: "Quello che (...) sorprende maggiormente è che tutto questo si sia verificato nella grande Francia illuminista, nella civilissima Francia che innalza la bandiera della laicità come una grande conquista; laicità che, però, è diventata una religione che vieta ad altre religioni di esercitare il proprio diritto di preghiera. Naturalmente dobbiamo difenderci dal terrorismo, ma il modo migliore per farlo, secondo me, è dimostrare che la diagnosi che le minoranze e le frange più estremiste [dell'Islam] danno dell'Occidente è una diagnosi sbagliata. Invece non facciamo altro che fornire continuamente strumenti per affermare il principio (...) che tutto l'Occidente è organizzato in maniera tale da negare i valori religiosi, che lo stesso cristianesimo è in qualche modo complice di questa visione in quanto l'accetta". Tuttavia, al proposito, si rende necessaria una chiosa ulteriore, per segnalare che l'Occidente – persino nella Francia criticata da Portoghesi –, in anni a noi più vicini e avendo di mira un più efficace contrasto del terrorismo di matrice fondamentalista – nel frattempo resosi meno scoperto, più capillare e sfuggente –, si sta orientando nel senso di una politica imperniata soprattutto sul recupero e sulla integrazione interculturale; si v., ad esempio, quanto proposto in **F. MESSNER**, *Rapport sur la formation des cadres religieux musulmans*, richiamato da **M. VENTURA**, *Mandiamo gli imam a scuola. Così*, in *La Lettura* (inserto del quotidiano *Corriere della sera*, del 19 ottobre 2014), p. 5 e, più in generale, **M. AMBROSINI**, *I come Integrazione, M come Melting pot. La prima esperienza multietnica è a scuola*, in *il Mulino*, LXIII, n.475 (2014/5), pp. 780-784.



cappella sotterranea ortodossa nel piano interrato del tempio protestante di Montriond¹⁰.

A seguito dei lavori di restauro, portati a termine nel 1995, la cappella cristiana dell'Aeroporto internazionale di Ginevra-Cointrin è stata trasformata in un luogo di raccoglimento interreligioso, in cui si trovano una Bibbia, il libro del Corano, con un tappeto per la preghiera, e testi induisti, ma nessun segno sacro (croce o altri simboli)¹¹.

Tutti questi esempi – e molti altri ancora potrebbero annoverarsi – evidenziano gli sforzi degli addetti all'edilizia religiosa compiuti, nel periodo di tempo esaminato, con lo scopo di rinvenire alcune coordinate fra contrapposte emergenze, tipiche di una realtà sociale complessa e dinamica, che, paradossalmente, mentre registra il distacco da alcune grandi tradizioni religiose, insieme attesta l'accentuarsi della ricerca di una dimensione trascendente attraverso vie non istituzionali ma del tutto personali¹². Di qui il contrasto (o, a volte, la sovrapposizione) di tendenze marcatamente riduzioniste e funzionaliste con indirizzi eccessivamente spiritualisti e astrattizzanti¹³. Le ragioni per cui risulta difficile pervenire a sintesi adeguate possono, infatti, ricondursi: a) alla discrasia fra "tensione veritativa" e "suscitazione partecipativa"¹⁴ da un lato, e bellezza dello spazio sacro, con un suo riposizionamento nel nuovo contesto territoriale e sociale, dall'altro lato¹⁵; o ancora: b) alla difficoltà di rinvenire o creare nuovi luoghi interreligiosi, mantenendo a un tempo o imprimendo a essi un carattere di sacralità¹⁶; o infine: c) alla esigenza di dover procedere a

¹⁰ Cfr. **G. QUATTRONE**, *La chiesa: dimensione immateriale del progetto e recupero dei valori semantici della città*, in *La chiesa nella città moderna*, cit., p.194.

¹¹ Si v. ancora **G. QUATTRONE**, *La chiesa*, cit., sempre a p. 194.

¹² Cfr., fra gli altri, **M. VENTURA**, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Einaudi, Torino, 2014, anche per la specifica illustrazione degli aspetti giuridici.

¹³ Cfr. **B. AZZARO**, *Riflessioni*, cit., p. 51; **S. BENEDETTI**, *Identità*, cit., pp. 97-100; **C. SERGI**, *Analisi storica del concetto di restauro dei beni ecclesiastici*, in *La chiesa nella città moderna*, cit., p.123.

¹⁴ **S. BENEDETTI**, *Identità*, cit., p. 98.

¹⁵ Cfr. **G. DE RITA**, *La battaglia identitaria e il bisogno di territorio*, in *Comunicare l'identità. Una strategia di valorizzazione delle minoranze linguistiche*, a cura di L. Maccani e M. Viola, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 31 s.; **S. LANGÈ**, *La chiesa e la città*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, a cura di C. Minelli, Vita e Pensiero, Milano, 1995, pp. 3-17, in specie p. 10 ss.; **J.-P. WILLAIME**, *De l'édifice culturel au centre religieux plurifonctionnel: les mutations contemporaines des fonctions et représentations du lieu de culte*, in *Les lieux*, cit., pp. 46-54.

¹⁶ **P. PORTOGHESI**, *Lo spazio*, cit., p. 83.



restauri o a nuove destinazioni di utilizzo che consentano una “conservazione integrata”, senza annullare una “continuità creativa”¹⁷.

Si comprende, per tanto, come molte delle soluzioni architettoniche proposte – fra cui pure quelle in precedenza richiamate – siano andate soggette a critiche e postulino, in tutti i casi, ai giorni nostri, approfonditi ripensamenti.

3. L'evoluzione problematica della normativa: a) in generale

Si comprende, altresì, perché, di riflesso, un analogo e parallelo andamento caratterizzi l'evoluzione della normativa che si è occupata di questi fenomeni, a cominciare da quella nel cui contesto si sono collocate le disposizioni concordatarie in argomento, più di trent'anni addietro.

Anche per gli sviluppi registrabili nell'ambito della regolazione giuridica, l'evento da cui possono prendersi le mosse risale ai primi anni cinquanta del secolo scorso, e può essere individuato nella Convenzione dell'Aja del 1954, cioè nell'atto normativo in cui per la prima volta invalse il termine di “bene culturale” (“*cultural property*”), in sostituzione di quello di “opera d'arte”¹⁸. Questa mutazione terminologica - dopo un primo incidentale adattamento operato sull'art. 822 c.c. dalla legge 7 febbraio 1958 - venne recepita in Italia, nella sua piena ed effettiva portata, solo nel 1974 con l'istituzione dell'allora denominato “*Ministero per i beni culturali e ambientali*”. Nel frattempo, lungo l'arco del decennio intercorrente fra i primi anni '60 e '70, vennero emanate, sempre in Italia, una serie di norme coinvolgenti l'edilizia di culto anche non monumentale, tra le quali tocca segnalare, in specie, la c.d. “legge ponte” (n. 765 del 1967), il cui regolamento attuativo (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) contiene la definizione di “attrezzature religiose di interesse comune”¹⁹, nonché la legge n. 865 del 1971, che, all'art. 44 (poi recepito dall'art.16, comma 8, del D.P.R. n. 380 del

¹⁷ C. SERGI, *Analisi*, cit., pp. 125 e 127 s. Si v. pure, al riguardo, T. VOX, *Sala della comunità e teatro*, Effatà, Cantalupa (TO), 2014.

¹⁸ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *La tutela dei beni culturali d'interesse religioso nel diritto internazionale*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Marcianum Press, Venezia, 2007, p.172; ma si v. pure C. SERGI, *Analisi*, cit., p. 126.

¹⁹ Su questa fase della produzione normativa, si vedano, fra i più recenti e in particolare, I. BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2013, pp. 5-7; A. POLETTI, *La chiesa nella città moderna: riflessioni sul tema in rapporto alla città pubblica*, in *La chiesa nella città moderna*, cit., p. 166 s.



2001: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), inserisce le “chiese e altri edifici (per servizi) religiosi” fra le opere di urbanizzazione secondaria²⁰.

Per il momento non interessa soffermarsi sul dibattito se la nozione di “attrezzature religiose di interesse comune” sia più o meno ampia di quella relativa alle “chiese e altri edifici (per servizi) religiosi”, inclusi fra le opere di urbanizzazione secondaria²¹. Preme, piuttosto, fare osservare come il duplice e parallelo regime dell’edilizia monumentale e non monumentale, dopo avere trovato un suo riscontro nelle norme concordatarie - rispettivamente, in quelle relative al “patrimonio storico e artistico” e in quelle riguardanti gli edifici aperti al culto (pubblico) o le fondazioni di culto “rispondenti alle esigenze religiose della popolazione” – abbia continuato a svilupparsi nel tempo lungo un percorso differenziato e spesso frammentario²². Il primo è confluito nel Testo unico del 1999 e quindi nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* del 2004²³; il secondo ha toccato l’apice della sua parabola con la modifica apportata nel 2001 al Titolo V della Costituzione, che si proponeva di realizzare, anche in materia urbanistica, il “massimo grado di federalismo possibile a Costituzione invariata”²⁴. La notazione appena compiuta mi sembra importante perché entrambi gli sviluppi paralleli di cui si è detto convergono verso un analogo insoddisfacente risultato. I loro esiti, quasi a

²⁰ In vero, le dizioni della legge n.865 e del Testo Unico, evidenziano una difformità che potrebbe non essere irrilevante: la legge reca l’espressione “chiese ed altri edifici *per servizi religiosi*”, mentre nel Testo Unico il riferimento è a “chiese ed altri edifici *religiosi*”.

²¹ Cfr. **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., p. 6 s.

²² Cfr. **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istanze confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2013, p. 212 ss.

²³ Cfr., fra i più recenti, con specifico riguardo alla materia trattata in questa sede, **M. TIGANO**, *Sulle molteplici forme di protezione del patrimonio culturale d’interesse religioso*, in *Protección del patrimonio cultural de interés religioso*, a cura di A.M. Vega Gutiérrez, M. D. M. Martín García, M. Rodríguez Blanco, J.M. Vázquez García-Peñuela, Editorial Comares, Granada, 2012, p. 511 ss.; più in generale, cfr. **S. ITALIA**, *I Beni Culturali tra pubblico e privato*, in **A. MASI**, *Lo statuto dell’opera d’arte. Marketing, gestione e comunicazione del prodotto culturale*, a cura di V. Spata, con Introduzione di G. Puglisi e Prefazione di E.F.M. Emanuele, Gruppo 24 Ore e Società Dante Alighieri, s. l. ed., 2013, p. 164 ss.

²⁴ Si veda, ancora, per tutti, **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., p. 6, con il puntuale richiamo a **V. CERULLI IRELLI**, *Il nuovo assetto dell’amministrazione*, negli atti del Convegno di studi “L’attuazione del titolo V della Costituzione” (Varenna, 16-18 settembre 2004), consultabile sul sito www.federalismi.it. Sia pure in data anteriore alla riforma del Titolo V Cost. si v., inoltre, i contributi di vari Autori nel volume *Confessioni religiose e federalismo*, a cura di G. Feliciani, il Mulino, Bologna, 2000.



rappresentare un *pendant* rispetto a quelli cui è pervenuta, nel medesimo lasso di tempo, l'evoluzione delle forme architettoniche, appaiono, del pari, non risolutori, perché consegnano al presente dibattito: a) le problematiche relative alle modalità e ai soggetti protagonisti di un'attività di conservazione che, anche ai fini dell'adeguamento alle direttrici europee, non può più essere intesa in senso statico e protettivo, ma deve proiettarsi in modo integrato su di un circuito di fruizione aperto al contesto comunitario e inserito nel vissuto quotidiano della popolazione²⁵; e inoltre: b) le problematiche relative alla definizione (tuttora deficitaria a livello nazionale) sia della nozione di attrezzatura *religiosa di interesse comune*, sia della determinazione delle soglie minime (e massime) degli *standard urbanistici*, di assoluto rilievo in ordine alla caratterizzazione interreligiosa o plurifideistica, sempre più marcata, delle nostre città²⁶.

4. *Segue: b) alla ricerca di un equilibrio fra esigenze religiose e governo del territorio*

Prima di affrontare tali questioni ritengo opportuno focalizzare più da vicino gli specifici punti d'avvio della normativa concordataria in argomento, anche alla luce delle più recenti intese sul patrimonio storico-

²⁵ Cfr. **AA. VV.**, *La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale*, a cura di L. Zan, il Mulino, Bologna, 2014; **F. ALICINO**, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Cacucci Editore, Bari, 2013, p. 128 s.; **F. PETRONCELLI HÜBLER**, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, 2^a ed., Jovene Editore, Napoli, 2001, p. 169 ss.; **C. SERGI**, *Analisi*, cit., p. 127 s.; **M. TIGANO**, *Sulle molteplici forme*, cit., p. 515 ss. Al riguardo trovo utile richiamarmi a un auspicio formulato in modo efficace e a tempo debito da **G. CASUSCELLI**, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in *L'edilizia di culto*, cit., p. 46, in ordine a una "disciplina e una condizione nuove perché gli edifici di culto non solo siano, come la chiesa di Harlem, luogo deputato della speranza e del dolore per i credenti; ma siano anche, come furono un tempo, "poli d'attrazione per la vita della comunità" sino alla "promiscuità di sacro e profano entro l'edificio cristiano" (Geremek), luoghi deputati di una solidarietà garante delle identità e dell'incontro di tutte le Confessioni, promotrice della libertà per tutti gli uomini".

²⁶Cfr. **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., pp. 13-16; **N. MARCHEI**, *Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. Domianello, il Mulino, Bologna, 2012, 171 ss.; **G. QUATTRONE**, *La chiesa*, cit., pp. 194-198.



artistico²⁷, nonché dei coevi indirizzi giurisprudenziali in materia di strutture e attrezzature religiose²⁸.

Già nella normativa di stretta derivazione concordataria si riscontra – come si è anticipato per cenni – una duplicità di regime con riguardo all’edilizia di culto monumentale e non monumentale: mentre quest’ultima forma oggetto dell’art. 5 e dell’art. 7 della legge n. 121 del 1985, la prima è implicitamente ricompresa nella materia oggetto dell’art. 12 della medesima legge, ma è altresì interessata dalle norme di derivazione concordataria (solo in senso ampio intese) contenute nella legge n. 222 del 1985, che istituiscono e disciplinano il Fondo edifici di culto (artt. 54-65 e 68-70)²⁹, con disposizioni pur sempre distinte da quelle aventi a oggetto l’edilizia di culto non monumentale (artt. 11, 12, 53).

Si possono segnalare quali elementi comuni a questi rispettivi punti di partenza: per un verso, la necessità di un coordinamento fra organismi civili ed ecclesiastici al fine di assicurare un’equilibrata ponderazione fra

²⁷ Al riguardo, può rinviarsi ai contributi di vari Autori raccolti nel volume *Patrimonio culturale*, cit. e, inoltre, più di recente, agli apporti di **I. BOLGIANI**, *Regioni e fattore religioso. Analisi e prospettive normative*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, p. 87 ss., p. 131 ss. e **ID.**, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (“vecchi” e “nuovi”)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33/2002 (novembre 2013), pp. 1-25.

²⁸ Cfr., per tutti, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Consulta, **V. TOZZI**, *Edilizia di culto (libertà delle confessioni)*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. Botta, ESI, Napoli, 2006, 335 ss. e, più in generale, anche con riferimento alla giurisprudenza amministrativa, **G. D’ANGELO**, *Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d’insieme*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XVI/3 (2008/3), pp. 737-759; **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo*, cit., pp. 228-287; **A. FABBRI**, *L’utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, cit., n. 40/2013, p. 11 ss.; **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione*, vol. I (con la collaborazione R. Santoro), Giappichelli, Torino, pp. 67-101; **A. FUCCILLO, R. SANTORO**, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 59 ss.; **N. MARCHEI**, *Il diritto*, cit., 177 ss.; **ID.**, *La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12/2014, pp. 9-16; **P. MONETA**, *Le ultime tendenze giurisprudenziali del Consiglio di Stato in materia ecclesiastica*, in *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, a cura di R. Coppola e C. Ventrella, Cacucci Editore, Bari, 2012, p. 132 s.; **L. ZANNOTTI**, *La costruzione di una moschea: l’esempio di Colle Val d’Elsa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33/2014, p. 4.

²⁹ Su questo organismo si v. i contributi di vari Autori, nel volume *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese monumentali: storia, immagini, prospettive*, a cura del Ministero dell’Interno-Direzione Generale degli Affari dei Culti, EdR (Elio de Rosa editore), Roma, 1997 e, più di recente, per tutti, **F. FALCHI**, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio: 1985-2005*, a cura di I. Bolgiani, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 135-177.



le esigenze proprie della normativa civile e quelle sottese alle caratteristiche tipiche ed essenziali delle strutture e attrezzature religiose; per altro verso, la ricerca di un proficuo collegamento fra lo specifico regime riservato anche all'edilizia di culto non monumentale e la destinazione al culto (pubblico) e al soddisfacimento delle esigenze (latamente) religiose della popolazione.

La regolazione di entrambi questi profili, a motivo della stretta connessione con le problematiche di carattere più generale prima individuate, ha presentato di continuo un alto tasso di criticità, che ora riemerge in varie guise ai nostri giorni, perché – come pure si è anticipato – sia la confluenza delle molteplici disposizioni civili nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (emanato nel 2004 in attuazione precipua dell'art. 9 della Costituzione), sia la già richiamata revisione dei principi preposti alla normativa urbanistica, con la riforma, nel 2001, del Titolo V della medesima Carta repubblicana, hanno condotto a esiti solo apparentemente definitivi e risolutivi.

È utile, per tanto, concentrarsi - nel prosieguo della trattazione - sulla sottolineatura di questi ultimi esiti problematici, rinviando, per la ricostruzione e l'esposizione organica e analitica della normativa civile precedente, agli studi già da altri egregiamente compiuti sul tema³⁰.

5 - Il caso paradigmatico della Regione lombarda

Una vicenda che si colloca al crocevia fra l'ambito normativo e quello giudiziario può risultare emblematica, non tanto per il merito della questione – anch'esso ampiamente vagliato e commentato – quanto per gli

³⁰ Cfr., fra i più recenti, i contributi rinvenibili nei volumi *L'edilizia di culto*, cit., e *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008, nonché in *Campanili e minareti. I luoghi di culto tra norme civili e interessi religiosi* (= *Quad. dir. pol. eccl.*, XVIII/1:aprile 2010). Nel fascicolo della Rivista appena richiamato, cfr., in particolare, i saggi di **A. BETTETINI**, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, pp. 3-26, e di **V. TOZZI**, *Gli edifici di culto tra fedele e istituzione religiosa*, pp. 27-48. Si vedano, pure, i lavori di **P. CAVANA**, *Lo spazio fisico della vita religiosa (Luoghi di culto)*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, pp. 209-225, di **R. MAZZOLA**, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in *Laicità e dimensioni pubbliche*, cit., pp. 109-122, di **G. RIVETTI**, *Spazio pubblico e religioni: prospettive di superamento della dicotomia pubblico-privato nelle manifestazioni del sacro*, ivi, pp. 369-378.



spunti che offre riguardo alle attuali e, più ancora, prossime venture problematiche afferenti all'edilizia di culto e alle sue sorti regolative.

Mi riferisco a quel che è avvenuto con la legge regionale lombarda n. 12 del 2005 (*"Legge per il governo del territorio"*). Introdotta in sostituzione di una precedente legge regionale del 1992 - dichiarata incostituzionale nel 2002, a motivo dell'esclusione, in essa sancita, delle Confessioni religiose prive d'intesa con lo Stato dai contributi pubblici - la nuova disciplina regionale andò a collocarsi nella "terra di nessuno" di una legislazione concorrente non assistita dalla indispensabile individuazione di norme di principio da parte di una legge cornice tuttora non emanata.

In vero, questo ambiguo posizionamento finisce col rimettere alla assoluta discrezionalità, per non dire all'arbitrio, dei legislatori regionali e degli amministratori locali la definizione del complesso e delicato equilibrio fra le esigenze proprie delle regole urbanistiche e le specifiche esigenze di culto³¹: un equilibrio che coinvolge l'esercizio del diritto di libertà religiosa, la cui fruizione non è assolutamente frazionabile su base territoriale, come chiaramente riconosciuto, con determinazioni molto nette, dalla nostra Corte costituzionale e dalle Corti europee³².

Sta di fatto, tuttavia, che la Regione lombarda si è ampiamente avvalsa dello spazio di discrezionalità regolatrice imputabile alla mancanza di una legge cornice, sia nella stesura originaria dei suoi testi normativi, sia nelle successive integrazioni e modifiche di quei testi, introdotte nell'arco di tempo intercorrente fra il 2006 e il 2011: tutte indirizzate a ridefinire la linea del suddetto equilibrio sempre più a favore delle istanze di controllo del governo del territorio. Ciò ha provocato l'accendersi di contenziosi amministrativi, i cui esiti non sempre sono risultati soddisfacenti e, in ogni caso, non appaiono - come detto - risolutivi³³.

Né deve, a mio avviso, fuorviare la circostanza che, in atto, le vicende sommariamente riferite riguardino, soprattutto, Confessioni

³¹ Cfr., da ultimo, **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., p. 5 ss.; **G. CASUSCELLI**, "A chiare lettere" - *Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009, p. 12 ss.; **P. CAVANA**, *Lo spazio*, cit., p. 215; **N. MARCHEI**, *La legge*, cit., p. 4 ss.; **V. TOZZI**, *Gli edifici*, cit., p. 35 ss.

³² Cfr. **G. CASUSCELLI**, "A chiare lettere", cit., p. 9 ss.; **P. CAVANA**, *Lo spazio*, cit., p. 210 ss.; **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte costituzionale*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, cit., p. 321.

³³ Cfr. **A. BETTETINI**, *La condizione*, cit., pp. 18-21; **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., 18-20; **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo*, cit., p. 229, p. 231 ss., p. 262 ss., p. 286 s.; **N. MARCHEI**, *La legge*, cit., p. 15 s.



religiose di minoranza. Gli aspetti implicati dalle dinamiche normative, e dibattuti nelle sedi giurisprudenziali, si appuntano su nozioni e si avvalgono di considerazioni d'interesse generale, che finiscono con l'intercettare la materia oggetto delle previsioni concordatarie e para-concordatarie richiamate in precedenza.

6 - Le ambiguità ricorrenti nell'interpretazione e attuazione dei dettati normativi

La legge regionale lombarda di cui si tratta – similmente a quel che avviene quasi in tutte le Regioni italiane³⁴ - da un lato procede a una definizione delle “attrezzature destinate a servizi religiosi” e, d'altro lato – sul presupposto della inclusione di tali attrezzature, insieme con gli edifici di culto (“chiese e gli altri edifici religiosi”) fra le opere di urbanizzazione secondaria -, attribuisce agli organi comunali, per la parte in cui risultano responsabili del governo del territorio, il potere di esercitare una serie di controlli in materia.

In primo luogo, la legge abilita i Comuni a vagliare la legittimazione degli enti destinatari sia della concessione delle aree sia degli eventuali contributi comunali per la realizzazione delle attrezzature religiose.

Non infondati dubbi di costituzionalità possono insinuarsi non solo a proposito dell'inevitabile (per quanto generico) richiamo in oggetto operato alla nozione di confessione religiosa (anch'essa di recente al centro di un acceso dibattito³⁵), ma anche e soprattutto con riferimento al

³⁴ Cfr., da ultimo, **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., p. 7 ss.; **ID.**, *Regioni*, cit., p. 73 ss.; **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo*, cit., p. 221 ss.; **A. FABBRI**, *L'utilizzo di immobili*, cit., p. 3 ss.; **P. FLORIS**, *La tutela delle esigenze religiose in ambito locale tra regole giuridiche e buone pratiche*, in *Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en Italia*, a cura di A. Castro Jover, Aranzadi, 2013, p. 175 ss.; **D. MILANI**, *Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una "governance" condivisa*, ivi, p. 207; **A. ROCCELLA**, *La legislazione regionale*, in *Gli edifici di culto*, cit., p. 79 ss.

³⁵ Sia consentito il rinvio, anche per le opportune ulteriori referenze, a **S. BERLINGÒ**, *L'affaire dell'U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4/2014, pp. 1-23, a **G. D'ANGELO**, *Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico. Contributo alla interpretazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 160 ss. e, da ultimo, a **M. PARISI**, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del TAR Lazio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36/2014, pp. 1-23. Con riferimento tematico all'edilizia di culto, si vedano pure le vibrante (quand'anche non in tutto condivisibili) critiche all'impiego polisemico dei termini



disposto secondo cui le “confessioni religiose, come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento”, devono esibire “una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune” e devono, inoltre, procedere, per poter fruire dei benefici di legge, alla “stipulazione di una convenzione” con il Comune medesimo³⁶.

Per altro, una volta previamente e astrattamente superato questo primo filtro di ammissibilità ai benefici previsti per il tipo di edilizia in esame, il Comune ha poi il potere di valutare la “consistenza ed incidenza sociale ... delle rispettive confessioni religiose”, per di più *solo* ai fini del riparto fra le stesse dei “contributi necessari per la realizzazione di attrezzature religiose”, ovvero “per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione d’impianti”, ovvero ancora per l’ “acquisto delle aree”; ma *non anche* ai fini della predisposizione del piano dei servizi, con l’individuazione delle zone da destinare all’edilizia religiosa. Sicché, si è pertinentemente osservato come sia sufficiente

“che il comune si astenga dal predisporre il piano dei servizi o non sia in grado, per carenza di spazi idonei, di destinare aree specifiche alla realizzazione di nuovi edifici di culto e delle relative attrezzature per rendere, di fatto, inoperanti le disposizioni della legge”³⁷,

ivi comprese, quelle che, aprendo all’attivazione di moduli convenzionali, potrebbero “rendere maggiormente elastica la disciplina applicabile”³⁸.

A prima vista, si tratterebbe di problematiche che sembrano poter interessare, prevalentemente, le confessioni non insediate da tempo sul territorio o (singoli) esponenti di gruppi religiosi informali; ma, a ben riflettere, esse potrebbero riguardare altresì la Chiesa cattolica o altre Confessioni tradizionalmente insediate e organizzate, ove si tratti della pianificazione urbanistica di nuovi quartieri, a volte più estesi e diversamente popolati rispetto ai centri storici, oppure di antiche forme di edilizia di culto monumentale, erette in zone oggi presidiate da nuove

“confessioni religiose” avanzate da V. TOZZI, *Gli edifici*, cit., p. 37, nt. 23, nonché, più in generale, le argomentazioni svolte da F. ALICINO, *La legislazione*, cit., p. 35 ss., p. 233 s.

³⁶ Cfr. N. MARCHEI, *La legge*, cit., p. 6; V. TOZZI, *Gli edifici*, cit., pp. 36-47.

³⁷ Cfr. N. MARCHEI, *La legge*, cit., p. 7, per le espressioni richiamate nel testo; in termini analoghi si esprimono, fra gli altri, A. BETTETINI, *La condizione*, cit., p. 13; G. CASUSCELLI, “A chiare lettere”, cit., p. 11; V. TOZZI, *Gli edifici*, cit., p. 39.

³⁸ Cfr. I. BOLGIANI, *Attrezzature*, cit., p. 21.



comunità stanziali, a maggioranza non cattolica o di religiosità non tradizionale³⁹.

Infine, la normativa regionale lombarda – come si è già anticipato – è evoluta in senso vieppiù stringente, con una serie di modifiche agli articoli della legge regionale sopra richiamata, introdotte, rispettivamente, nel 2006, nel 2008 e nel 2011. Nel dettaglio, queste modifiche prevedono: a) che i

“mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso a costruire”

(art. 52.3 bis, l. r. cit.); b) che

“fino all’approvazione del piano dei servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune”

(art. 72.4 bis, l. r. cit.); e, c) - art. 71.1,c bis, l. r. cit. - che

“gli immobili destinati a sedi di associazioni, società, comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o altri centri culturali”,

sono soggetti alla disciplina degli artt. 70 ss. della legge medesima.

7 - Le incertezze giurisprudenziali

Si è già accennato al fatto che le pronunzie giurisprudenziali, intervenute a seguito del contenzioso provocato dall’evolvere in senso vieppiù restrittivo della normativa regionale, non possono considerarsi un approdo definitivo.

³⁹ Si v. quanto osservato *supra*, a conclusione del par. 2, e quel che in proposito sta verificandosi in alcuni Paesi europei (su cui può rinviarsi ai contributi di vari Autori contenuti nel volume *Les lieux*, cit.), ma è prevedibile che accada (se già non sta accadendo) anche nel nostro Paese, come rilevato per tempo da **S. LANGÈ**, *La chiesa*, cit., e da **G. CASUSCELLI**, *La condizione*, cit.



In vero, il TAR Lombardia e altri Tribunali regionali fuori del contesto lombardo sembrano esibire un atteggiamento volto a riequilibrare in sede interpretativa le contrapposte esigenze del culto e del governo del territorio. Al contrario, il Consiglio di Stato pare orientarsi, alla fine⁴⁰, in favore di un'applicazione letterale (in senso "localistico") dei dettati normativi, per via del determinante rilievo attribuito agli elementi desumibili dalle previsioni statutarie degli enti interessati all'esercizio del culto, anziché alla effettiva e costante destinazione d'uso a tale scopo⁴¹.

Può anche ammettersi, nonostante tutto, la eventuale sopravvenienza di interpretazioni meno riduttive, ispirate pure dalle previsioni degli Statuti regionali, che, a cominciare da quello lombardo, tendono a valorizzare le tradizioni e le identità culturali e religiose, in versione non discriminatoria⁴²; e, a sostegno di tali interpretazioni, può ipotizzarsi, in ultima analisi, anche il ricorso alla Corte costituzionale, con un esito, tuttavia, per nulla scontato⁴³.

⁴⁰ Cfr., per tutti, i richiami giurisprudenziali operati da **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo*, cit., p. 211 ss., p. 262 ss.; **N. MARCHEI**, *La legge*, cit., p.11 ss., p.16.

⁴¹ Cfr. **A. BETTETINI**, *La condizione*, cit., p.17 e p.19, per il rinvio a una serie di pronunciamenti che, viceversa, privilegiano il profilo dell'effettività della destinazione e della fruizione in termini di concreto esercizio del culto pubblico.

⁴² Cfr. **G. CASUSCELLI**, *"A chiare lettere"*, cit., p. 7 ss., con particolare riferimento alla Statuto della Lombardia, mentre, con referenze ad altri Statuti regionali, si vedano, da ultimo, **I. BOLGIANI**, *Regioni*, cit., p. 126 ss., anche nelle note, e **G. D'ANGELO**, *Repubblica e confessioni religiose*, cit., p. 96 ss., p. 250 ss.

⁴³ Il Ministro per gli Affari regionali, rispondendo in sede di *Question time* dell'8 ottobre 2014, a una interrogazione dell'on. Lacquaniti sul "Mutamento di destinazione d'uso di immobili per la creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali" e sul vincolo imposto, proprio dall'art. 52 della legge regionale lombarda n. 12/2005 e successive modifiche, di un permesso a costruire come necessario per detto cambio - non richiesto invece per altre tipologie di locali -, ha significativamente richiamato - onde giustificare l'acquiescenza dell'amministrazione centrale a tale stato di cose, rimanendo invariata la legislazione (nazionale) - la sentenza n. 402 del 2007 della Corte costituzionale. Con quella pronunzia la Consulta rigettò un ricorso dell'Avvocatura dello Stato, in tema di permesso a costruire normato dalla legge regionale in questione, "affermando, tra l'altro - come proseguì il Ministro - che la norma impugnata costituiva legittimo esercizio della potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio". In realtà, ci sarebbe da discutere sulla pertinenza del richiamo operato al precedente della Corte costituzionale - che potrebbe, nel caso, essere sollecitata a pronunciarsi sulle conseguenze discriminatorie derivanti dall'incontrollato e non equilibrato esercizio della discrezionalità legislativa rimessa alla Regione, nel difetto di un'adeguata legge cornice in materia. Ma è pur vero che non sarebbe improbabile ipotizzare un *self-restraint* da parte della Consulta, spesso costretta, dai confusi criteri di riparto di competenze - ascrivibili alla legge costituzionale n. 3 del 2001 - "ad intervenire con grande fatica per risolvere i frequenti corti circuiti che si verificano, spesso



Fra l'altro, le ambiguità e le potenzialità negative degli indirizzi in atto prevalenti finiscono con l'indurre anche gli enti "istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica" a sfuggire alla morsa delle strettoie urbanistiche e a cercare riparo sotto l'usbergo di improprie e forzate rappresentazioni della propria natura e consistenza soggettiva⁴⁴.

aggiungendo ulteriore confusione": **G. SILVESTRI**, *Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare*, in <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni-annuali/Silvestri20140526.pdf>, 5 (cui rinvia pure **V. SATTA**, *La revisione della Costituzione. Palingenesi del regionalismo italiano?*, in *Appunti*, cit., XXVII/4: luglio-agosto 2014, p. 28, in nota).

⁴⁴ Siffatta (compiacente) copertura sarebbe stata apprestata, a detta della Consulta torinese per la laicità delle istituzioni - in una nota (riprodotta in www.piemonte.cemea.it/servizi-infanzia/pdf/intervento-1.pdf) del 30 luglio 2003 - dalla legislazione (nazionale e regionale) sugli oratori che riserverebbe solo a questi enti, in quanto precipuamente religiosi, una serie di benefici, "penalizzando in modo ingiustificato analoghi enti di tipo non confessionale, che pure esistono a livello nazionale e regionale, e che posseggono tutte le competenze professionali e le strutture adatte a svolgere un ruolo analogo a quello svolto dagli oratori confessionali". In vero, ho ritenuto anch'io opportuno segnalare: a) per un verso, il rischio che gli enti ecclesiastici o religiosamente ispirati risultino attratti dal "vortice del diritto comune" o "dall'assemblaggio delle diverse discipline di settore o particolari (anche da un punto di vista territoriale)", finendo con lo smarrire o "mimetizzare" la loro specificità; e b) per altro verso, l'improprietà o incongruenza di un uso della "ecclesiasticità" a mo' di schermo o di "umbrella organizations" ossia di «"forme" istituzionalmente predisposte per il perseguimento di scopi ideali e altruistici, e invece sfruttate al fine di lucrare un vantaggio indebito dalle agevolazioni o dalle immunità a quelle "forme" connesse, sottraendo risorse alla cura di interessi generali o alterando le chances delle intraprese concorrenti» (cfr. **S. BERLINGÒ**, *Costituzione e riconoscimento*, in *Enti di culto*, cit., p. 67, p. 75). Da ultimo, si vedano pure **F. DI PRIMA**, *Le Confessioni religiose "del terzo tipo" nell'arena pubblica nazionale: problemi, dinamiche, e tendenze operative*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXII/1 (aprile 2014), p. 140 e **A. FERRARI**, *Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e mussulmani): tra cieca "deregulation" e super-specialità, ovvero del difficile spazio per le differenze religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011, p. 9 ss. Per una «neutralizzazione (...) delle strutture giuridiche [tipiche della "ecclesiasticità"]» come «valido strumento di attuazione pratica della laicità interculturale, conferendo piena operatività anche a quelle confessioni religiose che sono prive del "tipo strutturale speciale"» di personificazione giuridica, si pronunzia **A. FUCCILLO**, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 16 ss., fornendo interessanti esemplificazioni pratiche, senza tuttavia trascurare i "profili teorici che devono accompagnare l'evoluzione di ogni istituto giuridico". In questo senso l'A. per ultimo richiamato si mostra sensibile a quel che appropriatamente è raccomandato da **S. DOMIANELLO**, *Le garanzie di laicità civile e libertà religiosa, nel matrimonio, al bivio: fidarsi di più della rischiosa attuazione degli antichi diritti della democrazia o delle promesse di un nuovo diritto convenzionale "di classe"?*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 245 s.



8 - Gli enti istituzionalmente competenti in materia di edilizia di culto

Quest'ultimo sviluppo non è sfuggito alla severa, ma corretta, analisi di attenti indagatori⁴⁵, che hanno segnalato "disinvolte"⁴⁶ aperture "al riconoscimento di enti non espressamente previsti dalla disciplina concordataria"⁴⁷, sulla base di una asserita "evoluzione dei concetti di religione e di culto", proclive a "scardinare" il "perimetro della categoria", "legislativamente predeterminata" (art. 16 della legge n. 222 del 1985)⁴⁸. Si osserva, per di più, che il discrimine categoriale fra "attività di religione o di culto" e "attività diverse" (di cui all'art. 16, cit.) è un criterio operativo per il riconoscimento di nuovi enti ecclesiastici, grandemente estenuato, nella sua reale consistenza, dal fatto che la maggioranza degli enti ecclesiastici (o, più latamente confessionali) risultano preesistenti alle norme dei nuovi accordi con la Chiesa cattolica (o con le altre Chiese) . Essi sono, non poche volte, "tali solo per antico possesso di stato", con indosso vesti giuridiche rivelatrici di "commistioni non adeguate ai tempi"⁴⁹.

La tracimazione dalla problematica (già di per sé complessa) dell'edilizia di culto a quella (forse altrettanto complicata) degli enti ecclesiastici non è indebita, ché anzi una ricerca di adeguate soluzioni per la seconda può offrire preziose indicazioni anche per la prima.

Vale la pena rammentare come uno dei punti critici delle questioni concernenti l'edilizia di culto, emblematicamente evidenziato dal caso della Regione Lombardia, risieda nel rapporto squilibrato fra esigenze di religione o di culto ed esigenze urbanistiche⁵⁰, nonché nell'intreccio della

⁴⁵ Fra gli altri: **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile. Delle persone* (diretto da E. Gabrieli), *Leggi collegate*, a cura di A. Barba, S. Pagliantini, Utet, Torino, 2013, 390 ss., anche nelle note; **C. CARDIA**, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Dir. eccl.*, 1995/I, p. 631 ss., in specie p. 638 ss., p. 662 ss.; **P. FLORIS**, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 167-171; **P. MONETA**, *Le ultime tendenze giurisprudenziali del Consiglio di Stato in materia ecclesiastica*, in *Laicità e dimensione pubblica*, cit., p. 133.

⁴⁶ Di "una notevole disinvoltura", a proposito dei frequenti *revirements* del Consiglio di Stato in materia, per il periodo di tempo considerato (i primi dieci anni dall'entrata in vigore degli accordi madamensi), parla **C. CARDIA**, *Riconoscimento*, cit., p. 643.

⁴⁷ Cfr. **P. MONETA**, *Le ultime tendenze*, cit., p. 133.

⁴⁸ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, cit., p. 390 s.

⁴⁹ Si veda, ancora, **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, cit., p. 394, anche in nota.

⁵⁰ Cfr. *supra*, in specie il par. 5.



compresenza, anche all'interno della normativa concordataria e paraconcordataria, della disciplina ora afferente all'edilizia religiosa monumentale (o dotata, in ogni caso, di particolare pregio artistico e culturale), ora relativa all'edilizia di culto non monumentale (essenzialmente deputata a soddisfare le esigenze religiose della popolazione)⁵¹.

Proprio in vista di un adeguato superamento di dette problematiche ritengo utile insistere nel prospettare una concordata o coordinata rivisitazione della disciplina degli enti ecclesiastici, cui sarebbe raccomandabile por mente in tempo; ulteriori rinvii espongono al rischio che il ristagno del sistema si muti in una rovinosa esondazione, provocata dai guasti e dai sommovimenti connessi al sopravvenire di una modifica degli assetti di fatto e di diritto così rilevante e accelerata da renderlo non più coerente con le stesse finalità originarie dell'Accordo di Villa Madama⁵².

⁵¹ F.E. ADAMI, *Cessioni e ripartizioni*, in *Enti di culto*, cit., p. 109 ss., in specie p. 115 ss., p. 125 ss., illustra, con un'analisi puntuale e precisa, come si sia formato al riguardo un fitto intrico normativo e come le vicende, *in iure* e *in facto*, di alcune tipologie di edilizia religiosa si intersechino con le posture soggettive attribuite o assunte da determinati enti ecclesiastici.

⁵² Già anni or sono (S. BERLINGÒ, *L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici tra autonomia, vigilanza e controllo: dai Patti Lateranensi agli Accordi di Villa Madama*, in *L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici e degli altri enti senza fine di lucro*, a cura di G. Feliciani, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. 75; ID., *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 58 ss., p. 73), avevo segnalato - proprio al fine di non contraddire "lo spirito e le dichiarate enunciazioni-guida della riforma del 1984" - l'opportunità di mettere mano "ad un'opera di globale riequilibrio della normativa sugli enti con fine di religione o di culto", per il tramite di "un ridimensionamento della troppo ampia e schematica categoria degli enti confessionali", aggiungendo: "La sua riconversione in un tipo normativo più articolato e flessibile di ente religioso potrebbe favorire un'adeguata valorizzazione non solo delle realtà più o meno organiche con le Confessioni, ma altresì di quelle pur sempre religiosamente ispirate del dissenso o delle (nuove) credenze (anche) di carattere individuale". Più di recente ho ripreso dette argomentazioni in S. BERLINGÒ, *Enti ecclesiastici-Enti delle Confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2007, p. 12 s., e ID., *Costituzione e riconoscimento*, cit., 79. Sulla medesima lunghezza d'onda, ma con toni resi più pressanti anche dall'ulteriore persistere di un'inerzia e di una "reticenza" sempre meno comprensibili e giustificabili, G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici*, cit., p. 327 ss., p. 390 ss., p. 426 ss.; ID., *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7/2014, pp. 1-54, in specie p. 34 ss., p. 45 ss.; M.C. FOLLIERO, *Enti ecclesiastici tra continuismo e ristrutturazioni: statuto giuridico, visioni e narrazioni*, in *Quad. dir. pol. ecll.*, XXII/2 (agosto 2014), pp. 348-360.



9 - L'esigenza di un'approfondita rivisitazione dell'intero sistema

Sarebbe, per tanto, consigliabile apprestare, nella prospettiva appena auspicata, un più aggiornato e articolato inventario di rivestimenti giuridici per gli enti istituzionalmente competenti in materia di edilizia di culto e di attrezzature religiose, così da consentire loro una più efficace e, a un tempo, una più responsabile e trasparente modalità di conseguimento degli scopi propri di ciascun d'essi.

Ad esempio, non vedo perché l'accertamento della essenzialità e costitutività del fine di culto debba risultare meno spedito per tutti gli enti effettivamente impegnati nel corrispondere con forme di edilizia non monumentale alle esigenze strettamente religiose della popolazione, rispetto agli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa⁵³.

Per converso, tutti gli altri enti, interessati a un'edilizia solo latamente (o parzialmente) religiosa, ovvero monumentale, potrebbero essere incentivati ad assumere – *in toto* o per gli aspetti correlati – la veste di centri di imputazione autonomi, con regolamentazioni differenziate, volta a volta modellate su quelle delle organizzazioni o delle imprese sociali, soprattutto ove si versi nel caso di entità che abbinano lo svolgimento di pratiche di culto con iniziative profane o para-commerciali, come, ad esempio, il turismo culturale e religioso⁵⁴.

⁵³ E in vero, sempre agli enti preposti all'edilizia di culto, e a essi soltanto, dovrebbero imputarsi *pro quota*, ex art. 48 della legge n. 222 del 1985, cit., i benefici finanziari derivanti dalle somme che la Conferenza Episcopale Italiana riceve ex art. 47 della legge medesima (otto per mille) – su cui si è di recente appuntato l'occhio critico della Corte dei Conti – nonché i contributi normati dall'art. 53 della legge cit. Del pari, si dovrebbero inoltre sgravare i medesimi enti dagli oneri di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria degli immobili, e dagli oneri di qualsiasi altra natura inerenti ai medesimi beni, quando gli immobili suddetti presentano pregi culturali e artistici; oneri che invece incombono su detti enti in forza di un'opinabile ma prevalente indirizzo interpretativo e giurisprudenziale (cfr. **A. BETTETINI**, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Commentario al codice civile*, a cura di P. Schlesinger e F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2005, p. 198; **F.E. ADAMI**, *Cessioni e ripartizioni*, cit., p.129). Gli oneri suddetti potrebbero farsi gravare, invece, sulle distinte e autonome entità di cui si dirà subito appresso nel testo, che, a loro volta, fruirebbero di tutte le risorse, le contribuzioni e le agevolazioni legittimamente ascrivibili ai gestori di un bene d'interesse pubblico secondo le condizioni stabilite dalla disciplina a esso riservata.

⁵⁴ Si veda l'ampio spettro di figure potenzialmente interessate all'edilizia di culto (oratori, santuari, centri sociali, organismi deputati alla "fabbrica" di chiese monumentali, fondazioni pie e/o di culto, ecc.) censite dagli Autori richiamati *supra* alla nt. 43; nonché, per quel che concerne in modo particolare i santuari, si v. pure quanto da me osservato in *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, in **AA. VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e Confessioni religiose*,



Se, d'altro canto, si ritenesse che l'auspicata "rivisitazione" dell'intera disciplina degli enti ecclesiastici non fosse fattibile o richiedesse tempi più maturi e non dettati dall'urgenza delle problematiche sopra richiamate, potrebbero sovvenire, in via subordinata, o nell'attesa che essa venga alla luce, alcuni interessanti suggerimenti formulati da avvertita dottrina.

Ricordo come si sia proposto, al riguardo, di costituire «"patrimoni separati" o "allo scopo" (...) sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 2247 *ter c.c.*»⁵⁵, ovvero di adottare una "soluzione di natura negoziale", giovandosi della possibilità, ora generalmente ammessa, di trascrivere *vincoli di destinazione* sui registri immobiliari, con atti rivestiti di una forma pubblica, *ex art. 2645 ter c.c.*⁵⁶. Quest'ultima soluzione – come si è notato – lascerebbe libera la Confessione "di decidere il regime giuridico cui assoggettare i propri edifici o anche singoli locali destinati al culto", di dotarsi di una tutela per detta destinazione e inoltre, se

"l'uso religioso viene meno per il venir meno del culto pubblico", di "orientarsi verso un mutamento di destinazione o l'alienazione dell'edificio, sia pure con alcune cautele circa il suo uso futuro, anche

Giuffrè, Milano, 1985, p. 55; come anche da: **F.A. ADAMI**, *Cessioni e ripartizioni*, cit., pp. 115-125; **S. BORDONALI**, *La disciplina civilistica del Santuario*, in *Profili giuridici e storia dei Santuari cristiani in Italia*, a cura di G. Dammacco, G. Otranto, Edipuglia, Bari, 2004, p. 47 ss.; **G. FELICIANI**, *La disciplina canonica dei santuari*, ivi, p. 33 ss. La stessa Conferenza episcopale italiana mostra di avere consapevolezza delle serie implicazioni connesse con il riconoscimento in persona giuridica civile delle fondazioni di culto, come può dedursi dalle cautele disposizioni del n.153 dell'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005 (in specie gli ultimi due commi); così come, sempre la CEI, mostra di avere presenti le difficoltà da affrontare per la gestione di edifici di culto dotati di pregio artistico-culturale: si vedano, da ultimo, le "*Disposizioni riguardanti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e per l'edilizia di culto*", sottoposte ad approvazione dell'Assemblea generale di Assisi del 10-13 novembre 2014 e, già prima, la *Nota* del Consiglio Episcopale Permanente della stessa CEI, diramata il 31 gennaio 2012, su "*L'accesso nelle chiese*". Nell'esteso commento a quest'ultima *Nota*, di **F. FRANCESCHI**, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33/2014, pp. 1-51 (cui si rinvia altresì per le molteplici e aggiornate referenze in materia), vengono delineate interessanti alternative al pagamento del ticket, la cui gestione e il cui coordinamento sarebbero, tuttavia, più proficuamente e coerentemente realizzate se le si attribuisse, anziché all'ente titolare dell'officiatura (soprattutto ove questo sia la parrocchia e non un ente chiesa *ex art. 11* della legge n. 22 del 1985), all'entità autonoma preconizzata nel testo (sostanzialmente corrispondente, del resto, a quella suggerita dalla CEI nell'ultimo comma del n. 153 dell'*Istruzione in materia amministrativa*, poco sopra richiamato).

⁵⁵ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, cit., p. 396 s.

⁵⁶ Cfr. **P. CAVANA**, *Lo spazio*, cit., p. 220 s.



per evitare i crescenti costi di manutenzione e un prevedibile processo di degrado⁵⁷.

Con ciò si eviterebbe, altresì, il ricorso a criticabili forme di "accanimento" nell'officiatura⁵⁸ o di forzato richiamo a modalità di collegamento interordinamentali e interpotestative, come quelle presupposte – ad avviso di alcuni Autori⁵⁹ - dall'art. 831 c.c.

10 - L'apertura verso un cambio di rotta in chiave di partecipazione responsabile

Le proposte da ultimo illustrate mirano a offrire agli enti coinvolti nelle vicende dell'edilizia religiosa – evitando un contorto e capzioso, quand'anche non arbitrario, richiamo alla "ecclesiasticità" – la strumentazione giuridica utile ad adeguare la loro azione, nelle forme più limpide e dirette, alle esigenze di completamento, integrazione e implementazione delle stesse pratiche culturali e/o più latamente religiose. Esse - come si accennava in precedenza – postulano, infatti, una costante e sempre rinnovata apertura verso le più condivise e diffuse esperienze del vissuto quotidiano della popolazione e dei contesti sempre più orientati in senso plurifideistico della società contemporanea.

Un'evoluzione così caratterizzata della rappresentazione e della raffigurazione giuridica degli enti istituzionalmente competenti in materia di edilizia religiosa (pure monumentale o di pregio) consentirebbe loro di fruire, fra l'altro, in modo più agevole e trasparente, delle misure di recente poste in essere o predisposte per una piena valorizzazione dei beni culturali e artistici⁶⁰. A quest'ultima sono chiamati a contribuire i diretti interessati, e gli eventuali sponsor, con un ruolo da protagonisti, cui non potrà non essere dato di impegnarsi in un proficuo confronto con le amministrazioni competenti, in seno alle quali – per forza di cose - andrà

⁵⁷ Cfr. ancora P. CAVANA, *Lo spazio*, cit., p. 220 s.

⁵⁸ Cfr. G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 39, che denuncia la prassi invalsa in alcuni edifici di culto, tenuti aperti solo qualche giorno la settimana nella concomitanza dell'espletamento di funzioni religiose (sempre meno frequenti e accorsate).

⁵⁹ Cfr., per tutti, A. BETTETINI, *La condizione giuridica*, cit., pp. 13-20.

⁶⁰ Cfr., ad esempio, il d. l. n.83 del 2014, seguito dalla legge di conversione n. 106 del 2014, ove sono previste detrazioni fiscali nel triennio per chi investe in restauri e tutela del patrimonio artistico. Sul tema si v. pure S. ITALIA, *I beni culturali*, cit., p. 165 ss.



sempre meno avvertendosi il peso di una burocrazia o eccessivamente centralizzata o estremamente frammentata in senso localistico⁶¹.

Per converso, il rischio che – abbandonando l'usbergo della "ecclesiasticità" tralatiziamente e pedissequamente intesa – gli enti suddetti possano ricadere nella morsa stringente della legislazione regionale, prevalentemente o esclusivamente attenta al governo del territorio, non sarebbe maggiore di quello relativo ai connessi deprecabili indirizzi propensi a individuare nel fattore religioso una potenziale minaccia per la sicurezza pubblica⁶². Il rischio come sopra paventato potrebbe e dovrebbe essere eluso, piuttosto, con l'introduzione dei livelli minimi (e massimi) di garanzia degli standards urbanistici, eventualmente da inserire nella normativa generale sulla libertà religiosa, da assumere al livello che le compete, di norma interposta per l'attuazione di un principio costituzionale⁶³.

⁶¹ Si tratta dei due deprecabili estremi criticati, fra gli altri e per quel che concerne la materia in esame, da **I. BOLGIANI**, *I beni culturali*, cit., pp. 12-20; a essi sembrano voler cominciare a porre rimedio le proposte di modifica al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (si v., ad esempio, l'art. 3 del Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Butti e altri: Senato della Repubblica, XV Legislatura, n.1788) e il *Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* (MIBACT), che deve considerarsi già operativo a seguito dell'intervenuta registrazione presso la Corte dei conti: in esso sono previsti un ridisegno delle strutture dirigenziali del Ministero e uno snellimento di quelle periferiche.

⁶² Cfr., da ultimo, **F. ALICINO**, *La legislazione*, cit., p. 126 ss. e, prima ancora, **P. CONSORTI**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali*, in *Stato, Chiese e pluralismo culturale*, cit., ottobre 2009, p. 23 ss.; **ID.**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, University Press, Pisa, 2013, in specie p. 36 ss.; **N. MARCHEI**, *La legge*, cit., p. 12; **R. MAZZOLA**, *Laicità e spazi urbani*, cit., p. 114 s. Per alcune ulteriori notazioni sul tema rinvio pure a **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6/2014, p. 2 ss. Per altro, un caso emblematico di come alcune delle "paure" e delle diffidenze denunciate dagli scritti richiamati in questa nota possano essere costruttivamente superate, viene illustrato da **L. ZANNOTTI**, *La costruzione di una moschea*, cit., p. 7 ss.

⁶³ A parte i diversi e non sempre coincidenti avvisi sulla natura, sulla articolazione e sulla stessa opportunità di questa legge, l'esigenza di una normativa di carattere generale, che metta un freno ai possibili arbitrî dei legislatori regionali in materia, sembra essere universalmente condivisa dalla dottrina; si vedano, per tutti: **I. BOLGIANI**, *Attrezzature*, cit., p. 22; **C. CARDIA**, *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto*, cit., p. 28 s.; **P. CAVANA**, *Lo spazio*, cit., p. 212 ss.; **G. CASUSCELLI**, "A chiare lettere", cit., p. 13 s.; **A. FERRARI**, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma, in specie p. 158 ss.; **P. FLORIS**, *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto*, cit., p. 62 ss.; **N. MARCHEI**, *Il diritto*, cit., p. 182 s.; **V. TOZZI**, *Gli edifici*, cit., p. 47. Anche nella più che prudente risposta del Ministro competente al *Question time* riferito *supra* in nt. 43, si legge,



Del resto, la tendenza evidenziata dall'insieme delle proposte per una riforma della Costituzione – che rimedi ad alcune discrasie e a determinati difetti di quella del 2001⁶⁴ - sembra proprio mirare, per un verso, a un potenziamento del principio di sussidiarietà orizzontale e delle garanzie da offrire agli attori sociali, che (oltre e al pari di quelli religiosamente motivati in senso stretto) siano in grado di estenderne e arricchirne lo spettro; e, per altro verso, a un recupero da parte dello Stato del controllo di tutte le espressioni tipiche dell'esercizio di diritti fondamentali. Tra di essi, per opinione comune, un rilievo particolare è ascrivibile al diritto di libertà religiosa, intesa nella sua più ampia accezione, ossia nel significato reso impareggiabilmente dalla sintesi di Albert Camus, secondo cui "tutti coloro che oggi lottano per la libertà in ultima analisi combattono per la bellezza"⁶⁵.

In breve: mi sembra improcrastinabile impegnarsi per trasformare il circolo vizioso in cui possono (o sono già di fatto) incappate realtà di carattere eminentemente socio-culturale spinte a rivestire fittizie sembianze di entità religiose, nel circolo virtuoso di istituzioni ecclesiastico/confessionali che, "a viso aperto", siano capaci di farsi apprezzare per la valenza civile/solidale del "culto" dalle stesse professato. L'impresa è impegnativa ma non impossibile: la "muta praedicatio" dell'edilizia di culto, un tempo segno/simbolo del germogliare di una "civiltà", può oggi tornare a essere fonte ispiratrice

come conclusione, che "il Governo intende proseguire sulla strada della puntuale applicazione dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, di cui agli artt. 3, 7, 8, 19 e 20 [Cost.], che sono alla base della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose non cattoliche, per una convivenza pacifica e rispettosa delle esigenze più profonde dei singoli e delle comunità familiari e sociali in cui vivono".

⁶⁴ Cfr., per tutti, **V. SATTA**, *La revisione*, cit., pp. 27-32.

⁶⁵ Cfr. **A. CAMUS**, *Saggi letterari - L'estate*, trad. it. di S. Morando, Bompiani, Milano, 1959 e per una quasi identica espressione ("tutto ciò che gli uomini fanno per la libertà, in realtà non lo fanno che per la bellezza") in **ID.**, *L'estate ed altri saggi solari*, trad. it., di S. Morando, Bompiani, Milano, 2003, p. 82.; analogamente si esprime, con riferimento tematico alla materia urbanistica, **S. WEIL**, *L'amore di Dio*, trad. it. di O. Nemi, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, Milano, 2013, p. 71 s.: "I centri urbani principalmente, ciascuno più o meno, a seconda del suo grado di perfezione, rivestono di poesia la vita dei loro abitanti (...). Distruggere i centri urbani sia materialmente sia moralmente oppure escludere gli esseri umani dalle città, precipitandoli tra i rifiuti sociali, significa tagliare ogni legame di poesia e di amore tra le anime e l'universo. Significa spingerli a forza nell'orrore della bruttezza". Sul punto si v. pure **P. VALADIER**, *Deux pensées du social. Hannah Arendt et Simone Weil*, in *Études*, n. 4209 (octobre 2014), pp. 53-62, in specie p. 60 ss.



delle nuove esperienze di cittadinanza attiva e responsabile, aperte alla partecipazione di tutti i “viatores” o “pellegrini” dell’umano consorzio, attratti da quella forma di bellezza che è “carne del vero”⁶⁶.

Thirty years in the Agreements of Villa Madama: cult building and civil legislations.

ABSTRACT: The evolution of the legislation on religious buildings feels the effect of the lively increase of artistic and legal experimentations, looking for a balance the emerging needs of cults and religious practices and the parallel developments of the orientations of administration and management of land areas increasingly marked by the phenomenon of ethic, cultural and fideistic pluralism.

KEY WORDS: religious building – administration – fideistic pluralism

⁶⁶ Cfr. V. S. SOLOV'ËV, *Il significato dell'amore*, tradotto e introdotto da A. Dell'Asta, Edilibri, Milano, 2003, citato anche da L. PREZZI, *Arte e chiesa*, cit. Molto opportunamente M. TIGANO, *Tra economie dello Stato ed "economia" della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 143 s., annota che “l'arte (...) può essere, nel post-moderno, il luogo di una nuova alleanza nel senso del gesto antignostico del cristianesimo delle origini a favore della dignità dell'uomo nella sua carne”, rifacendosi a P. SEQUERI, *Si è fatto carne*, in *Il regno-att.*, 2/2011, p. 53 ss.